

Amministrazione Separata Beni uso civico di Rocca Santo Stefano

Comune di Tornimparte

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL COMITATO
AMMINISTRATIVO

Delibera N° 10

OGGETTO : Pagamento spese di giudizio, causa civile di I grado tra il Comune di Tornimparte/ Radio Voce del Lazio Radiotelevisione spa per pagamento occupazione abusiva.

=====

L'anno 2021 addì venti del mese di settembre ed alle ore 19.00 nella sede di Rocca Santo Stefano, convocato con apposito avviso scritto, si è riunito il Comitato Amministrativo nelle persone dei Signori:

PASQUALONE IVANO	Presidente	Presente
CIRELLA FELICE	V. Presidente	Presente
TOSONE EMANUELA	Componente	Assente
SANTELLA BRUNA	Componente	Presente
FIORENZI STEFANO	Componente	Presente
NARDOCCI DANILO	Componente	Presente

Assiste il Sig. MAGGI ROBERTO in qualità di Segretario.

Accertato che il numero dei presenti è legale, secondo le prescrizioni di legge, per la validità della presente adunanza, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.

PREMESSO

che la Regione Abruzzo - Servizio Forestale Demanio Civico e Armentizio- con determinazione dirigenziale n. DH31/19/USI CIVICI del 24.01.2013 e successiva rettifica prot. n. RA 341641 del 23.12.2014 assegnava alla categoria una porzione (30 mq) del demanio civico del Popolo di Rocca Santo Stefano (FG. 8, particella 185/parte - oggi individuata in Catasto con il n. 517) alla categoria "A" ed autorizzava il Comune di Tornimparte e l'ASBUC di Rocca Santo Stefano a concedere il detto terreno a favore di Voce del Lazio Radiotelevisione Spa per la regolarizzazione dell'abusiva occupazione;

che nella detta determinazione l'importo dovuto per l'abusiva occupazione anteriore per il periodo anteriore al 25.10.2010 veniva stabilito in € 1.000,00 ed il canone di concessione, al 2010, in € 1.500,00 per l'impianto principale e in € 600, per ogni impianto accorpato; canoni da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT dal 2010 in poi;

che il comune di Tornimparte, in data 20.06.2016 procedeva autonomamente alla stipula del contratto di concessione indicando come somme dovute e riscuotendo, solo € 1.000,00, per l'occupazione al 25.10.2010, ed € 1.500,00 per il canone 2016 per l'impianto principale (Radio Dolce Musica di proprietà di Voce del Lazio Spa); senza nulla chiedere per l'occupazione abusiva dal 25.10.2010 in poi e indicando un canone annuo inferiore al dovuto (1.500,00 invece di € 1.590,20), non avendo rivalutato quello indicato dalla Regione con adeguamento ISTAT;

che in un secondo tempo si accertava che sussisteva anche un impianto accorpato (Radio DeeJay, subentrata nell'utilizzo della frequenza di Radio Fantastica, di proprietà di Voce del Lazio Srl) e che la pseudo concessionaria provvedeva a versare il solo canone di € 600,00, non rivalutandolo come previsto nella detta determinazione, e non versando quanto dovuto a titolo di occupazione abusiva dal 25.10.2010 in poi; che tale iniziativa è stata contestata dall'ASBUC che riteneva e ritiene nullo/inefficace nei suoi confronti il detto contratto, oltre che lesivo dei diritti collettivi; che la questione della nullità./inefficacia del cennato contratto è stata sottoposta al vaglio del Commissario Regionale per il riordino degli Usi Civici d'Abruzzo, nell'ambito del giudizio ivi pendente tra l'ASBUC e la suddetta Società;

CONSIDERATO

che nel frattempo che il Giudice si pronunci l'ASBUC ha segnato al Comune, a prescindere dalle contestazioni del contratto, con nota del 26.06.2017, prot. n.44, l'errata determinazione del canone di concessione per l'impianto principale e per quello accorpato, nonché il dato di fatto certo e incontrovertibile che Voce Del Lazio Radiotelevisione Spa doveva e deve pagare l'occupazione abusiva dal 25.10.2010 in poi sia per l'impianto principale (radio Dolce Musiva) sia per l'impianto accorpato (Radio Fantastica poi Radio DeeJay);

che il Comune con nota del 14.07.2018, prot. 5303, ha fatto propria la detta missiva e l'ha trasmessa alla Società chiedendo di procedere al pagamento delle somme richieste sia a titolo di differenze per i canoni eli concessione , sia per l'occupazione abusiva dal 25.10.2010 in poi;

che Voce del Lazio Spa ha contestato la richiesta tramite l'Avv. Maria Concetta Vanni, con nota del 10 08.2017;

VALUTATO

che a in attesa della decisione del Commissariato in merito alla nullità/inefficacia del contratto di concessione del 20.06.2016 è interesse dell'ASBUC ottenere il pagamento almeno di quanto dovuto per l'occupazione abusiva dell'impianto principale e di quello accorpato dal 25.10.2010 in poi;

che il Comune di Tornimparte officiosamente si è dichiarato disponibili ad intraprendere la dovuta azione legale a patto di non doverne sostenere l'onere; che l'ASBUC ha contatto l'Avv. Francesco Saverio de Nardis del Foro di L'Aquila, che già l'assiste in altre vertenze, il quale s è dichiarato disponibile a assumere l'incarico di cui sopra contenendo il suo compenso nella misura solita: parametri ministeriali 2014, disciplinati dal D.M. 55/2.014, così come modificati dal D.M. 37 dell'08.03.2018, nella misura minima ridotta del 40%, a cui sommare le spese vive, ovviamente, gli oneri di legge -spese generali -15% -, cassa - 4%- ed IVA di legge, il tutto fatto salvo il diritto a percepire l'eventuale maggiore compenso stabilito in sentenza a carico della controparte.;

che nel giudizio di primo grado del 3.2.2021, il Tribunale ha condannato l'Ente al pagamento delle spese di giudizio che ammontano complessivamente ad euro 2.356,48 come riporta nella nota l'Avv. Maria Concetta Vanni;

ritenuto che l'ADUC dovrà versare la suddetta somma, all'Avv. Della parte avversa, tramite l'Amministrazione Comunale;

visti i pareri tecnico e contabile favorevoli espressi dal Segretario;

ad unanimità di voti dei presenti;

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa, di versare al Comune di Tornimparte la somma di euro 2.356,48, da erogare all'Avv. Maria Concetta Vanni legale della Voce Del Lazio Radiotelevisione Spa per il pagamento delle spese di giudizio ;

di far gravare la spesa di euro 2.356,48 sul bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021 "servizi vari dell'ente" cui presenta la necessaria disponibilità;

di specificare, come già descritto in narrativa, che il costo del giudizio è sostenuto integralmente dall'ASBUC ;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Del che si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO



Per copia conforme all'originale

Rocca Santo Stefano, li _____

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune della Frazione

Rocca Santo Stefano, li _____

IL SEGRETARIO
